

ALLEGATO "B" al n. 191299/28651 di rep.

STATUTO della SOCIETA'

"TANGENZIALE ESTERNA S.p.A."

* * * * *

TITOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art.1) Denominazione

E' costituita si sensi dell'articolo 156 D. Lgs 163/2006 una società di progetto nella forma di Società per Azioni con la denominazione "TANGENZIALE ESTERNA S.p.A. e nel prosieguo richiamata con il termine "Società".

Art.2) Sede sociale

1. La Società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dell'assemblea dei soci.

Art.3) Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci – intendendosi per domicilio l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica – per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) Durata della società

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata nei modi di legge in relazione alle necessità dell'oggetto sociale.

Art.5) Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione (in seguito "Concessione" o "Convenzione") avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (denominata anche "TEM") affidata tramite procedura di Project Financing dal committente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (o "Concedente").

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati, la Società potrà compiere tutti gli atti giuridici ritenuti opportuni, ed esercitare ogni idonea attività tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fidejussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti, a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati, immobiliare, commerciale, assicurativa e finanziaria, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Alla Società è vietato:

- compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815, come successivamente modificata e integrata;
- compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415;
- compiere atti riservati da altre leggi a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi.

4. La Società potrà assumere, purchè in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazioni anche azionarie, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE

Art. 6) - Capitale e azioni

1. Il capitale è determinato in Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero) ed è ripartito in n. 50.000.000 di azioni di ammontare pari ciascuna a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero). Con delibera 24 gennaio 2011 è stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, scindibile, fino a Euro 100.000.000,00 (centomiloni virgola zero zero), tramite emissione alla pari di n. 50.000.000 di azioni di ammontare pari ciascuna a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero), con mandato al Consiglio di Amministrazione per la relativa attuazione e con termine dell'operazione stabilito per il 31 dicembre 2012.
2. Le azioni sono nominative, e sono rappresentate da certificati azionari. Non possono essere emesse nuove azioni al portatore né essere convertite al portatore azioni esistenti.
3. La Società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.
4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Art. 7) - Circolazione delle azioni

I trasferimenti di azioni saranno possibili solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie eventualmente applicabili, dalle norme regionali, regolamentari, di gara e previste nella Concessione in materia di trasferimento delle azioni delle Società di Progetto.

E' comunque riservato a favore dei soci il diritto di prelazione, in caso di cessione di azioni o di diritti per aumenti di capitale sociale, eccezion fatta per l'ipotesi in cui l'alienazione e/o il trasferimento delle azioni possedute dai soci avvenga:

- in favore di società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art 2359 c.c., del socio stesso che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento; tali trasferimenti sono comunque soggetti al gradimento del consiglio di amministrazione della Società che non potrà essere irragionevolmente negato. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di controllo, la società cessionaria dovrà retrocedere alla cedente le azioni o quote della Società di Progetto precedentemente trasferitegli. A tal fine, il cessionario si impegna a dare pronta e tempestiva comunicazione agli altri soci del venir meno del rapporto di controllo;
- o in favore di società controllate dallo stesso soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il socio che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento; tali trasferimenti sono comunque soggetti al gradimento del consiglio di amministrazione della Società che non potrà essere irragionevolmente negato. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di controllo, la società cessionaria dovrà retrocedere alla cedente le azioni o quote della Società di Progetto precedentemente trasferitegli. A tal fine, il cessionario si impegna a dare pronta e tempestiva comunicazione agli altri soci del venir meno del rapporto di controllo.

Per alienazione e/o trasferimento delle azioni possedute dai soci devono intendersi inclusi conferimenti, permuta, trasferimenti a titolo gratuito o, co-

munque, qualsiasi altra forma di cessione che consista in un mutamento della titolarità della partecipazione.

Fermo quanto sopra il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci e all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo e le modalità di pagamento. Qualora i soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione. La prelazione deve essere esercitata per tutta la partecipazione offerta. In ipotesi di alienazione o trasferimento congiunti da parte di più soci nell'ambito di un unico contesto negoziale, l'offerta di esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire congiuntamente, e solo congiuntamente e per l'intero potrà esercitarsi il diritto di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non hanno espressamente e preventivamente rinunciato all'esercizio della prelazione loro spettante, fermo restando che la prelazione deve coprire l'intera partecipazione in vendita.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia effettuato senza l'osservanza di quanto fin qui prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Art. 8) - Recesso del socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Non compete comunque il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e ai componenti il collegio sindacale ovvero all'organo di controllo contabile, se nominato, depositando presso la sede sociale le azioni per le quali esercita il recesso.

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro quindici giorni dalla data in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure entro trenta giorni dalla data in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 bis del codice civile.

TITOLO III – ASSEMBLEE

Art. 9) – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
2. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

Art. 10) - Convocazioni assembleari

1. Le assemblee sono convocate, nella sede della Società o in altro luogo idoneo, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso della convocazione su Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la riunione e con la specificazione delle materie da trattare.
2. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.
3. In alternativa a quanto sopra previsto, le assemblee possono essere convocate anche mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci, degli amministratori e dei sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax almeno otto giorni prima dell'adunanza.
4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11) - Diritto di voto e deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. I Soci che non siano già i-

scritti nel Libro Soci dovranno depositare – almeno due giorni prima della data fissata per l’apertura dei lavori assembleari – i propri titoli, ovvero la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione. I titoli depositati non potranno essere ritirati prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non Socio purché delegato per iscritto.

3. La rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee.

4. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell’organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri dell’organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti di queste.

Art. 12) – Presidenza dell'assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, l’Assemblea elegge il proprio Presidente, a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’adunanza ed accertare i risultati delle votazioni, nonché compiere le attività di cui all’art. 2371 del c.c..

Art. 13) - Poteri dell'assemblea dei soci

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge; esse sono convocate dall’organo amministrativo quando questi lo ritenga necessario oppure ogni qualvolta ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale, ai sensi dell’art. 2367 del Codice Civile.

2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

3. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, la convocazione può avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; in questi casi gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista all’art. 2428 del Codice Civile.

4. L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla Legge.

Art. 14) – Quorum costitutivi e deliberativi

1. Per la regolare costituzione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile e quanto di seguito disciplinato. Sarà necessario sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che siano titolari di almeno il 64% (sessantaquattro per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di Assemblea straordinaria inerenti le seguenti materie:

a) aumenti di capitale;

b) fusioni e scissioni;

c) modifiche dello statuto.

2. Le votazioni sono palesi.

3. Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, s’intende eletto il candidato più anziano d’età.

Art. 15) - Verbalizzazione della delibera

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla stessa Assemblea a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Art. 16) - Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti nominati dall'Assemblea tra soggetti anche non Soci ovvero nominati in sede di atto costitutivo.

2. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 17) – Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori

1. Nomina, revoca, cessazione e decadenza degli Amministratori sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

2. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

3. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto. Gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare, d'urgenza, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Le candidature, le designazioni o le indicazioni degli amministratori devono essere corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, se del caso, indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità.

6. L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nei limiti disciplinati dal presente articolo, al rispetto dei codici di condotta entro adottati dalla società ai sensi della normativa vigente.

a) Il requisito di onorabilità sottintende non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile

b) Il requisito di professionalità sottintende aver maturato una significativa esperienza per aver svolto:

- attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della società,
- ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società,
- ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche,

- ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) Il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto da almeno due amministratori non esecutivi, sottintende:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente) della società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

7. Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 18) – Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ovvero l'atto costitutivo, elegge fra i suoi membri il Presidente, nomina un Amministratore Delegato, ed eventualmente un Vice Presidente, nonché, anche per ogni seduta, un Segretario il quale potrà essere nominato anche tra le persone estranee al Consiglio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 19) - Poteri gestori e delega dei poteri gestori

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto o la legge, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio può conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che – oltre a quelle di legge – ritenga opportune, al Presidente e all'Amministratore Delegato.

3. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni su tutte le materie di cui all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile e sulle seguenti materie:

- affidamento dell'incarico di progettazione definitiva
- affidamento delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione delle opere e degli impianti ed attività connesse

- affidamento del servizio di gestione autostradale
- affidamento dell'incarico di arranging finanziario e stipula dei contratti di finanziamento
- modifiche alla Convenzione
- azioni legali nei confronti della Concedente
- rilascio di garanzie diverse da quelle contemplate nei contratti da stipularsi con gli Enti Finanziatori e/o previsti nella Concessione
- approvazione, modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del Piano Economico Finanziario della Società
- assunzione di finanziamenti per un ammontare eccedente quello previsto nel Piano Economico Finanziario della Società.

Possono essere altresì nominati dall'organo amministrativo un direttore generale ed eventuali procuratori per singoli atti, determinandone i poteri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società.

Art. 20) - Delibere del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché nell'ambito del territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con idoneo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, da trasmettere presso il domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare, con mezzi di spedizione consistenti, alternativamente, nella lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel fax ovvero nel messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta. Nei casi di urgenza, la predetta convocazione può essere effettuata con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento da effettuarsi ai suindicati domicili almeno due giorni prima.

2. In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e Sindaci in carica; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- A) che tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione;
- B) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- C) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- D) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 7 (sette) degli amministratori in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

6. In deroga a quanto sopra per la validità delle deliberazioni sulle seguenti materie è richiesta la presenza di almeno 9 (nove) consiglieri in carica, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti:

a) Attribuzione funzioni, responsabilità, poteri e relativi compensi al Presidente e all'Amministratore Delegato e deleghe al Comitato Esecutivo;

b) rilascio di garanzie diverse da quelle contemplate nei contratti da stipularsi con gli Enti Finanziatori e/o previsti nel contratto stipulato con l'ente Concedente;

c) Approvazione, modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del Piano Economico-Finanziario nonché della Convenzione;

d) Assunzione di finanziamenti per un ammontare eccedente quello previsto nel Piano Economico-Finanziario.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro, qualora la legge non prescriva forme ulteriori.

Art. 21) – Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio potrà nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto da sette membri, definendone compiti, poteri e regole di funzionamento.

2. Il Comitato Esecutivo della Società delibera all'unanimità dei suoi membri sulle materie che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità dei suoi membri, la questione in discussione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) – Poteri di rappresentanza

1. La firma e la rappresentanza generale di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. Il Presidente rappresenta inoltre la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri nei limiti di legge, nonché di revocarli, presentare querela e rinunziarvi.

TITOLO V – BILANCIO ED UTILI

Art. 23) - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio redatto ai sensi di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costruire la riserva legale fino a che l'ammontare di detta riserva non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

4. L'utile residuo sarà destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

TITOLO VI – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E CONTROLLO CONTABILE

Art. 24) – Collegio sindacale

1. L'Assemblea nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. Uno dei membri effettivi viene nominato dall'Assemblea su designazione del Concedente, come previsto dalla Convenzione.

2. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 25) - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria potrà attribuire il controllo contabile al collegio sindacale.

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) - Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27) - Clausola compromissoria

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la Società ed i soci, tra gli organi sociali, tra i soci, tra gli organi sociali ed i soci oppure avente ad oggetto rapporti societari, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario e quant'altro previsto in materia dal D.lgs 5/2003 sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Consiglio di Stato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 35 ss. del D. Lgs. n. 5/2003, emettendo il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della sua costituzione, ed avrà la propria sede in Milano.

Il presente articolo si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci della Società, nonché a quelle promosse nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Per tutto quanto qui sopra non previsto si rinvia alle norme di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 5/2003, in quanto applicabili.

La soppressione della presente clausola compromissoria potrà essere approvata solo con decisione favorevole dei soci che rappresentino almeno i nove decimi del capitale sociale.

TITOLO IX – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 28) - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme speciali di riferimento.

VISTO PER LA ALLEGAZIONE.

Milano, li 24 gennaio 2011.

f.to: ing. Agostino Spoglianti

f.to: Luciano Severini – notaio